

COMUNE DI VIETRI SUL MARE

Comune di antica tradizione ceramica



Provincia di Salerno

email p.e.c.: protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PREMESSA

L'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non rimosse mediante ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché mediante accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La definizione agevolata può essere applicata a tutte le entrate oppure limitarla a specifici tributi o categorie di entrate patrimoniali. Possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi notificati entro il termine previsto dal presente regolamento. La definizione può riguardare singoli debiti compresi in una medesima ingiunzione o accertamento. Sono esclusi i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento si riferisce tassativamente alle sole imposte IMU e TARI.

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali IMU e TARI non rimosse mediante ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2024.

Art. 2 - Debiti definibili

Sono definibili tassativamente i debiti delle imposte IMU e TARI, rispetto alle quali siano stati emessi:

- ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2024;
- accertamenti esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2024.

La definizione può riguardare anche singoli debiti compresi in un'unica ingiunzione o accertamento.

La definizione agevolata dei tributi IMU e Tari prevede il pagamento del solo tributo senza sanzioni e interessi di mora.

Art. 3 - Domanda di adesione

La domanda di adesione deve essere presentata entro 15/09/2026, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.

La domanda può essere presentata tramite PEC, raccomandata A/R o consegna diretta entro il termine di scadenza di cui al comma precedente.

Una volta ricevuta la domanda, Il Comune comunica al debitore, entro il 15/11/2026:

- l'importo del tributo complessivo dovuto (sorta capitale al netto delle sanzioni ed interessi di mora);
- le modalità di pagamento;
- l'eventuale diniego totale o parziale.

Art. 4 - Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire:

- in unica soluzione;
- in un massimo di 36 rate mensili.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale.

Il mancato pagamento dell'importo in un'unica soluzione o di una sola rata oltre cinque giorni dalla scadenza comporta la perdita integrale del beneficio, con ripresa dell'azione di recupero per l'intero importo residuo, con applicazione di sanzioni e interessi, e imputazione dei versamenti effettuati a titolo di acconto.

La compensazione orizzontale tramite modello F24 dei tributi inclusi nella definizione agevolata con crediti fiscali di altra natura non è consentita.

Art. 5 - Effetti della definizione

Il pagamento della prima rata entro il termine fissato nel piano perfeziona la definizione e determina la revoca delle dilazioni precedenti in essere, anche di quelle per le quali il contribuente è già decaduto.

Dalla presentazione della domanda:

- sono sospesi i pagamenti delle rate relative a precedenti dilazioni;
- non possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
- le procedure in corso non proseguono se non si è tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 6 - Esclusioni

Sono esclusi i crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti.

Art. 7 - Rinuncia al contenzioso

Il debitore nella domanda dichiara di rinunciare al contenzioso relativo ai carichi fiscali oggetto di adesione. La rinuncia diventa efficace all'atto del pagamento della prima rata o dell'importo in un'unica soluzione, con il quale si perfeziona la definizione agevolata.

La mancata rinuncia comporta l'inefficacia della definizione limitatamente ai debiti oggetto di contenzioso.

PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie relative tassativamente a IMU e Tari pendenti al 1° gennaio 2026 in cui il Comune risulti parte, ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge n. 199/2025.

Art. 2 - Controversie definibili

Sono definibili le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compresa la Cassazione, relative tassativamente alle imposte IMU e Tari, rispetto alle quali siano stati emessi:

- ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2024;
- accertamenti esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2024.

Sono escluse le controversie relative a dinieghi di rimborso.

Art. 3 - Domanda di definizione

La domanda di adesione deve essere presentata entro 15/09/2026, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.

La domanda può essere presentata tramite PEC, raccomandata A/R o consegna diretta entro il termine di scadenza di cui al comma precedente.

Una volta ricevuta la domanda, Il Comune comunica al debitore, entro il 15/11/2026:

- l'importo del tributo complessivo dovuto (sorta capitale al netto delle sanzioni ed interessi di mora);
- le modalità di pagamento;
- l'eventuale diniego totale o parziale.

Art. 4 - Importi dovuti

La controversia è definita con il pagamento del solo tributo, indipendentemente dall'esito delle pronunce non definitive depositate entro il 1° gennaio 2026.

Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate al tributo, non è dovuto alcun importo.

Gli importi versati in pendenza di giudizio sono scomputati.

Art. 5 - Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire:

- in unica soluzione;
- in un massimo di 36 rate mensili.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale.

Il mancato pagamento dell'importo in un'unica soluzione o di una sola rata oltre cinque giorni dalla scadenza comporta la perdita integrale del beneficio, con ripresa dell'azione di recupero per l'intero importo residuo, con applicazione di sanzioni e interessi, e imputazione dei versamenti effettuati a titolo di acconto.

La compensazione orizzontale tramite modello F24 dei tributi inclusi nella definizione agevolata con crediti fiscali di altra natura non è consentita.

Art. 6 - Perfezionamento

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento della prima rata o dell'importo in un'unica soluzione entro il termine stabilito.

Art. 7 - Diniego

Il diniego deve essere notificato entro il 15/11/2026 ed è impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Art. 8 - Estinzione del processo

Il perfezionamento della domanda di adesione comporta il riconoscimento del debito, la rinuncia al contenzioso e l'impegno del debitore a richiedere l'estinzione del giudizio pendente.

PARTE III - NORME FINALI**Art. 1 - Entrata in vigore**

Il regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Art. 2 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Nell'ipotesi di mancata adesione o decadenza dalla definizione agevolata, laddove ne sussistano i presupposti, si rinvia, in particolare, a quanto disposto al comma 662 dell'articolo 1 della Legge del 30.12.2025 n. 199, all'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e alla legislazione vigente in materia.